



Comune di ALZANO SCRIVIA

Provincia di Alessandria

ORIGINALE

Deliberazione n. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Servizio assistenza ad personam a favore di alunno disabile residente. Indirizzi per l'anno scolastico 2024/2025.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì 7 del mese di **GIUGNO** ore 17:22. La presente seduta si svolge con il sistema della videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Recepita la delibera Consiglio Comunale n° 7 del 19.05.2022 ad oggetto **"Approvazione regolamento disciplina per lo svolgimento del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale in videoconferenza"**.

All'appello risultano:

	COGNOME E NOME		Presenti	Assenti
1	GUAGNINI ADOLFO	Sindaco	SI	
2	CISI PIERO ANGELO	Vice Sindaco		SI
3	RAMUNDO ANTONELLA	Assessore	SI	
	TOTALI		2	1

Assiste e partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale Dott. Daniele Bellomo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco Adolfo Guagnini**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE



Adolfo Guagnini

Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE



Adolfo Guagnini

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera n° 26 del 27/12/2023 "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2024-2026 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)";

PREMESSO che l'istituto Comprensivo Bassa Valle Scrivia di Castelnuovo Scrivia con PEC del 06/06/2024, ns. protocollo n° 801 del 06/06/2024, ha richiesto al Comune di Alzano Scrivia di fornire personale di assistenza specialistica per l'anno scolastico 2024/2025 a favore di un alunno residente le cui generalità rimangono acquisite agli atti per tutela della privacy;

VISTO che

- Il Servizio di Assistenza ad Personam è disciplinato dalla L. 104/92 "Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

In particolare all'art. 13 della suddetta Legge "Integrazione scolastica" al comma 3, si afferma che "...nelle scuole di ogni ordine e grado... vi è l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali...";

- E ancora, all'art. 8 "Inserimento e integrazione sociale", al comma 1 viene sancito che "...L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante interventi di carattere socio - psico - pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria...;

RILEVATA la necessità di garantire nel miglior modo possibile il servizio di assistenza ad personam richiesto a favore dei minori residenti nel Comune in quanto importante contributo per la crescita e l'integrazione dei disabili;

DATO ATTO che, sulla base della rilevanza del servizio e della disponibilità del bilancio di previsione, l'amministrazione comunale intende dare il suo contributo per l'assistenza dei minori garantendo la stessa come segue:
n° 2 ore settimanali di assistenza all'alunno (omissis) residente a Alzano Scrivia

VISTA inoltre la Sentenza n° 3104/2009 con la quale il Consiglio di Stato, ha affermato il diritto alla continuità educativa o didattica degli alunni affetti da disabilità;

TENUTO CONTO che nella suddetta sentenza il Consiglio di Stato si è pronunciato precisando come l'organizzazione dell'attività di sostegno socio-assistenziale da parte degli enti locali "...non possa comprimere o vulnerare quel diritto all'educazione, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità riconosciuto alla persona da fonti sovranazionali, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria. Pertanto le attività integrative di valenza socio educativa devono essere prestate con modalità idonee a realizzare lo sviluppo della personalità dell'alunno e a garantire la presenza stabile di un educatore che segua costantemente l'alunno disabile nel processo di integrazione";

PRESO ATTO dell'importanza di garantire la presenza stabile di un educatore in quanto il continuo cambiamento genera ricadute in termini di regressione delle esperienze e degli apprendimenti compiuti dal bambino compromettendo l'efficacia dell'intervento individuale in favore del soggetto disabile;

RILEVATA pertanto l'opportunità di garantire il suddetto servizio mediante incarico che favorisca principalmente la continuità di rapporti dell'assistito con la persona che conosce in modo da offrirgli il massimo beneficio possibile;

DATO ATTO inoltre che:

- le Cooperative Sociali, riconosciute ai sensi della Legge 8/11/1991 n° 381, *"hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento sociale di persone svantaggiate"*;
- le Cooperative sociali svolgono la propria azione sociale precipuamente nell'ambito territoriale integrandosi nella rete dei servizi per la

riabilitazione dei disabili, dei pazienti psichiatrici, delle persone soggette a dipendenza, delle persone detenute e di altre categorie di utenti a rischio di emarginazione;

le Amministrazioni Locali e le Cooperative Sociali sono perciò espressione della medesima comunità locale cui spetta il dovere di tutelare i soggetti più deboli, e possono quindi coordinare ed integrare la comune azione, salvaguardando le rispettive autonomie peculiarità istituzionali, promuovendo e avviando interventi a favore delle persone in condizioni di disagio individuale ed emarginazione sociale;

- una serie di servizi, che l'Amministrazione Locale deve comunque appaltare, possono essere utilmente affidati a Cooperative Sociali, posto che l'art. 5, comma 1 della Legge 8/11/91, n. 381, norma di disciplina delle stesse, prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Cooperative che svolgano attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate in deroga alle procedure di cui al D. Lgs 12/04/2006 n. 163 purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

VISTE

- la legge 8.11.1991 n. 381 che ha disciplinato le Cooperative Sociali, la loro costituzione, funzione e scopi, nonché i rapporti fra le Cooperative stesse e gli Enti Pubblici per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- l'art. 6 comma 14 della legge 24.12.1993 n. 537 in base al quale: "E' fatta salva la normativa prevista dall'art. 5 dalla legge 8.11.1991 n. 381";
- Il D.lgs n. 460 del 04.12.1997 recante norme in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché la circolare esplicativa 26.06.1998 n. 168/E;
- la sentenza del TAR Lazio Sez. III quater, n. 11093/08 nella parte in cui si evince la legittimità dell'affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale qualora l'importo sia sotto la soglia comunitaria;

VISTE altresì, in particolare, le "Linee Guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L. 381/1991" edite dall'Avcp con determinazione n 3 del 01/08/2012 nonché la delibera n. 32 del 20/01/2016 di ANAC;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare

l'art.35 co 1 che prevede:

1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;*
- b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;*
- c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;*
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.*

> l'art. 36 (Contratti sotto soglia) commi 1, 2 che prevede:

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*

VISTO il Dlgs 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art 49 Dlgs 267/2000 con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1. le premesse sono parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
- 2. di accogliere la richiesta di assistenza presentata dall' Istituto Comprensivo Bassa Valle Scrivia garantendo per l'anno scolastico 2024/2025 l'assistenza ad personam per n° 2 ore settimanali al minore (omissis) le cui generalità rimangono acquisite agli atti per tutela della privacy;
- 3. di dare mandato al responsabile dei servizi sociali di procedere all'affidamento dell'incarico per lo svolgimento del servizio di assistenza in argomento per l'anno scolastico 2024/2025;



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VALLE SCRIVIA

Provincia di Alessandria - Viale IV Novembre n. 65

15053 CASTELNUOVO SCRIVIA

Tel. 0131 826560 - C.F.: 85004070067

email: alic81900g@istruzione.it pec: alic81900g@pec.istruzione.it

www.icbassavallescrivita.edu.it



Sale, 06/06/2024

Al Sindaco
All'Ass. all'Istruzione
All'Ass. al Bilancio
COMUNE DI ALZANO SCRIVIA

OGGETTO: richiesta assistenza ad personam per n. 1 alunno diversamente abile (artt. 42 e 45 del D.P.R. 24.07.77 n. 616) – Scuola Secondaria di Castelnuovo Scrivia – A.S. 2024/2025

Siamo a richiedere, in continuità con gli AA.SS. precedenti, l'attivazione di un servizio di assistenza ad personam per il seguente alunno disabile:

OMISSIS

Si richiede, pertanto, per poter assicurare il diritto allo studio degli alunni diversamente abili, di voler concedere per l'anno scolastico 2024/25, **n. 5 ore settimanali** di assistenza ad personam per l'alunno sopraindicato.

Confidando nella consueta disponibilità della Vostra Amministrazione, si resta a disposizione per concordare in modo efficace tempi e modalità di intervento per assicurare una maggior ricaduta sull'alunno che ne è destinatario.

In allegato i criteri ritenuti indispensabili per una piena inclusione degli alunni.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Gaetano Mallia
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

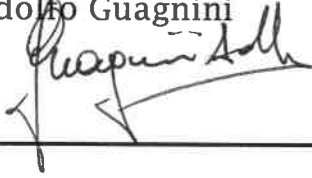
Criteri richiesti per servizio di assistenza ad personam a.s. 2024/25

Al fine di una piena inclusione degli alunni con disabilità, si richiede che il servizio offerto rispetti i seguenti criteri:

- Disponibilità da parte della Cooperativa che offre il servizio di assistenza ad personam a collaborare con l'Istituto Comprensivo.
- All'inizio dell'anno scolastico sarà cura della Cooperativa fornire all'Istituto l'elenco con i nominativi degli assistenti e la sede di servizio (l'elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di sostituzione).
- L'orario degli assistenti dovrà essere concordato con l'Istituto, esclusivamente sulla base delle esigenze dell'alunno seguito e del team di classe.
- In caso di assenza dell'assistente la Cooperativa dovrà informare la segreteria dell'Istituto a mezzo e-mail (anche in giorni festivi); la supplenza dovrà essere gestita tempestivamente da parte della Cooperativa e non dall'Istituto.
- Assistenti qualificati e professionali, in grado di collaborare con gli insegnanti per favorire l'inclusione dei minori con disabilità.
- Qualsiasi azione didattica o educativa da parte dell'assistente dovrà essere concordata preventivamente con l'insegnante di sostegno o con il coordinatore di classe.
- Gli assistenti non dovranno interferire in alcun modo nelle relazioni scuola-famiglia (che verranno tenute esclusivamente dai docenti). Allo stesso modo, i contatti tra assistenti ed alunni dovranno limitarsi esclusivamente al solo orario di servizio e all'interno dell'istituto.
- L'Istituto si riserva, in caso di gravi infrazioni, di farne comunicazione alla Cooperativa (e al Comune che finanzia il servizio di assistenza ad personam) ed eventualmente di richiederne l'immediata sostituzione. A tal proposito, si sottolinea che l'Istituto non accetterà la collaborazione di persone dimostratesi non professionali o irrispettose.

4. di dichiarare la presente deliberazione, previa ulteriore unanime votazione, immediatamente eseguibile a sensi art.134 c. 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
Adolfo Guagnini



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Daniele Bellomo



PUBBLICAZIONE : Pubblicato all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.alzanoscriviasc.it per 15 giorni consecutivi a cura del messo comunale.

Alzano Scrivia, li 08/06/2016



Il Messo Comunale
Matteo Cisi



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Informatico del sito istituzionale del Comune nelle forme di cui all'art. 32 comma 1 della L. 69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.

Addì _____